

**SCUOLA STATALE DI I GRADO "ITALO CALVINO" – PIACENZA**

Sede "Don Lorenzo Milani" Via Boscarelli 23 – Piacenza – tel. 0523711562

Sede "Angelo Genocchi" Via Stradella 51 – Piacenza – tel. 0523480496

Codice Meccanografico: PCMM00400B C.F.: 91061470331

E-Mail: pcmm00400b@istruzione.it Pec: pcmm00400b@pec.istruzione.it

Piacenza 27 Gennaio 2025

Ai docenti
Ai personale ATA
Ai genitori/tutori
Agli studenti e alle studentesse
ALBO Online
Registro elettronico

Oggetto: Direttiva per la Sicurezza e la Vigilanza dei minori.**Premessa**

La sicurezza e il benessere sociale sono principi fondamentali che la scuola ha il dovere di assicurare, facendo leva sull'organizzazione delle attività scolastiche, sulla corresponsabilità educativa con le famiglie, sui doveri del personale scolastico.

Fermo restando che l'obbligo di vigilanza sul minore cessa solo con il subentro di altro soggetto legittimato alla tutela legale, visto che gli studenti e le studentesse frequentanti la scuola sono minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni, si rende necessario emanare la seguente direttiva per la sicurezza e la vigilanza nei luoghi di studio e di lavoro.

L'obbligo di vigilanza dei minori

L'obbligo di vigilanza sui minori scaturisce dall'art. 2048, comma 2 del *Codice Civile (... I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza)*, e dall'art. 2047 c.c. (*in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*).

I docenti sono assegnati alla vigilanza degli studenti in base dalla predisposizione dell'orario di settimanale di servizio, comprensivo delle attività pomeridiane, come pubblicato sul registro elettronico. Ai sensi dell'art.44 del CCNL 19-21, recante attività funzionali all'insegnamento, i docenti sono tenuti alla sorveglianza degli studenti e delle studentesse durante le attività di insegnamento (attività didattiche frontali, eventuali interventi integrativi, assistenza alla mensa, mobilità dall'aula alla palestra, alla biblioteca, laboratori ecc). In particolare, il comma 7 del citato art.44 del CCNL 19-21 assegna al docente della prima ora il dovere di accogliere gli studenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, al docente dell'ultima ora il dovere di vigilare sulla classe fino all'uscita dalla scuola.

Il dovere di vigilanza è inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli allievi (Cass. 23 giugno 1993 n. 6937). L'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile di un eventuale danno.

I collaboratori scolastici, ai sensi dell'Allegato A del vigente CCNL 19-21, sono incaricati di pubblico servizio, addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e sorveglianza degli alunni, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Piano Annuale del personale ATA proposto

Codice Fiscale 91061470331

e mail : pcmm00400b@istruzione.it
pcmm00400b@pec.istruzione.it

dal DSGA e adottato dal dirigente con decreto prot.154 del 9 gennaio 2025. Il Piano ATA è pubblicato in Amministrazione Trasparente

Sorveglianza all'ingresso a scuola e all'uscita da scuola

L'ingresso a scuola è stabilito dal regolamento d'istituto e comunicato alle famiglie attraverso il diario scolastico d'istituto. La vigilanza nei 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni è assegnata al docente della prima ora, pertanto l'ingresso a scuola è consentito a partire dalle ore 8:00.

In caso di ritardo del docente della prima ora, il collaboratore scolastico contatta telefonicamente il responsabile di sede, e in sua assenza il collaboratore vicario, vigilando sulla classe fino all'arrivo del docente titolare o del supplente.

L'uscita da scuola è stabilita dall'art.2) del regolamento d'istituto, pubblicato sul diario scolastico d'istituto. Il docente dell'ultima ora accompagnerà la classe fino all'uscita dalla scuola.

La vigilanza al cambio dell'ora e durante l'intervallo avviene nel rispetto del regolamento d'istituto e come disposto dall'Avviso n.15 dell'11 novembre 2024, pubblicato sul registro elettronico:

- 1) **Il docente** presente nella classe attenderà il collega successivo per massimo 5 minuti, superati i quali potrà allontanarsi dalla classe previo avviso al collaboratore scolastico addetto alla vigilanza del piano.
- 2) **Il collaboratore scolastico** stazionerà sulla porta d'ingresso dell'aula per vigilare momentaneamente sulla classe. In caso di ritardo prolungato del docente, avviserà il docente vicario prof. Franco Valuto Sciarra.
- 3) Durante gli intervalli, gli studenti rimarranno in classe in caso di cattivo tempo e saranno sorvegliati dal docente dell'ora in corso. In caso di bel tempo gli alunni in cortile saranno sorvegliati dai docenti inseriti nella **tabella "assistenze"** nelle varie postazioni.

La vigilanza degli alunni durante le attività pomeridiane, viaggi d'istruzione e visite guidate

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione è in capo ai docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare i docenti nel rapporto di uno ogni quindici alunni salvo eventuali deroghe necessarie in presenza di studenti con accertata disabilità o particolari attività didattiche connesse alla visita guidata/viaggio di istruzione.

Durante le attività pomeridiane di ampliamento dell'offerta formativa e/o di orario curricolare, la vigilanza è assegnata al docente di progetto/laboratorio.

I viaggi d'istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche sono assimilate a tutti gli effetti alle attività didattiche. I genitori sono responsabili del comportamento del figlio anche in viaggio di istruzione, soprattutto nelle situazioni (ad esempio di riposo notturno) ove va dato rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (c.d. culpa in educando).

La responsabilità disciplinare. La violazione dell'obbligo di vigilanza da parte del personale docente e dei collaboratori scolastici determina responsabilità disciplinare, come indicato dal **TITOLO V – art.23 comma 4. e) del CCNL 19-21** del comparto istruzione e ricerca. La violazione degli obblighi disciplinari comporta la sanzione disciplinare nel rispetto del procedimento definito dal Dlg 165/01 e dell'art.24 del CCNL 19-21

In caso di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possano essere rispettati contemporaneamente, **il personale sceglierà di adempiere al dovere di vigilanza** (sentenza Corte dei Conti n. 1623 del 19 febbraio 1994).

La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* sussiste, sia per atti dannosi compiuti dagli studenti nei confronti di terzi, sia per danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la loro condotta.

In virtù del vincolo negoziale instaurato dall'iscrizione dello studente a scuola, sorgono obbligazioni reciproche tra scuola e famiglia. Presupposto della culpa in vigilando è l'accertamento che il danno sia dovuto al comportamento omissivo del sorvegliante (docente o personale ausiliario).

Se lo studente cagiona un **danno a se stesso**, si delinea **responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.)**. In tal caso, il personale addetto alla vigilanza potrà essere scagionato dalla culpa in vigilando solo se potrà provare di non aver potuto impedire il fatto. Tale prova presume che il personale incaricato della vigilanza del minore, si trovi nei luoghi e orari di servizio assegnati dal datore di lavoro (dirigente scolastico).

Se lo studente cagiona un danno ad altri, durante l'orario scolastico, si delinea responsabilità **extracontrattuale (art. 2047 e 2048 cc)** in capo al soggetto incaricato della sorveglianza. In tal caso, il danneggiato dovrà provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto di vigilanza e sarà onere dell'Amministrazione Scolastica dimostrare che l'evento dannoso non è imputabile al personale dipendente (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331).

L'esercizio della vigilanza va inteso culturalmente ed operativamente non come esclusivo esercizio della custodia, ma piuttosto come predisposizione di un contesto educativo capace di consentire l'esercizio delle progressive abilità in condizioni di sicurezza.

Le responsabilità dei genitori

La responsabilità del genitore /tutore e del precettore per il fatto commesso dal minore durante l'orario scolastico, non sono tra loro alternative ma concorrenti. L'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non dalla *culpa in educando*, rimanendo i genitori comunque tenuti a dimostrare di:

- avere impartito un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti (Cass. 21.9.2000 n. 12501), cioè un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari e normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto all'ambiente, alle abitudini e alla personalità del figlio;
- di avere esercitato una vigilanza adeguata (Cass. 9 aprile 1997 n. 3088) in ordine al grado di assimilazione, da parte del minore stesso, dell'educazione ricevuta (maggiore deve essere la vigilanza, quanto minore è l'educazione data) e della conformità della abituale condotta dello stesso ai precetti dell'educazione impartitagli. Inoltre tale vigilanza deve essere rivolta a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il minore potrebbe rivelare e quindi deve tendere a fare acquisire una maturità anche nelle attività di gioco e di scherzo e nei comportamenti che comunque esprimano un intento ludico.

Norme di carattere generale per la sicurezza.

- La figura del "preposto" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente nelle ore di lezione.
- Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, potrà allontanarsi solo accertandosi che un collaboratore scolastico possa vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. In caso di compresenza con il docente di sostegno, non è necessario l'intervento del collaboratore scolastico.
- Gli alunni lasciano la loro aula/luogo delle attività, in fila ordinata, senza correre e senza arrecare danno a sé stessi, a terzi ed alle cose.

- Previa richiesta scritta del genitore, indirizzata al dirigente scolastico, e solo dopo espressa autorizzazione dello stesso, il genitore dell'alunno con accertata disabilità è autorizzato ad entrare nell'edificio scolastico subito prima o subito dopo gli orari di ingresso e/o uscita (inizio lezioni/uscita alla fine delle lezioni) per accompagnare il/la proprio/a figlio/a o prelevare/a all'uscita dalla scuola alla fine delle lezioni.
- È preciso dovere di tutto il personale conoscere il piano di emergenza della scuola, partecipare alle prove di evacuazioni dei plessi e partecipare ai corsi di formazione ed informazione sulle problematiche della sicurezza.

Rischio ed emergenza

Tra il personale interno sono individuati i Preposti e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto, nonché le figure sensibili addette al Primo soccorso ed alla Prevenzione incendi ed Emergenza con il compito di:

- individuare situazioni di possibile rischio/pericolo sia all'interno dell'edificio sia nell'area di pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico;
- collaborare alla stesura del Documento Valutazione Rischi;
- predisporre ed affiggere all'albo il piano per l'uscita in caso di emergenza ed attuare/verificare tutti gli adempimenti ad esso collegati;
- collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento;
- verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli;
- curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti;
- coordinare annualmente due esercitazioni di simulata uscita in emergenza (di norma, all'inizio dell'anno scolastico e in primavera);
- tenere i necessari contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto.

Ogni lavoratore deve:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti;
- utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/apparecchiature e ogni condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;
- adoperarsi in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestiva informazione ai preposti e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici;
- non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano compromettere la propria o l'altrui sicurezza;
- contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- prendere visione dei piani di emergenza dei locali ove operano e di controllare la praticabilità ed efficienza delle vie di fuga.

Gli Assistenti amministrativi

- esporre, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento (anche da tavolo).
- rispettare le norme sulla Privacy, secondo le indicazioni impartite dal DSGA.

I collaboratori scolastici

- indossare i dispositivi di protezione individuale durante le operazioni di pulizia dei locali.

Il DSGA è tenuto a impartire le disposizioni al personale dei servizi amministrativi e ausiliari, nel rispetto della direttiva del dirigente scolastico.

I docenti

In base alle disposizioni del d.lgs 81/2008, ogni docente è considerato un "preposto" alla sicurezza, per i propri alunni, cioè "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei

limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione”.

I docenti in particolare devono:

- rispettare rigorosamente l'orario di assunzione del servizio;
- controllare scrupolosamente la classe/sezione sia negli spazi chiusi sia in quelli aperti;
- stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva;
- applicare le modalità di plesso per accoglienza/uscita/gestione delle pause nella didattica/uscita;
- programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed un tempestivo intervento;
- valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ ambiente;
- porre attenzione alla disposizione degli arredi e all'idoneità del materiale didattico e degli attrezzi e custodire il materiale didattico in armadi chiusi;
- non consentire l'uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre situazioni a rischio;
- porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi...) che possono rendere pericolose attività che di per sé non presentano rischi particolari;
- non consentire l'uso di attrezzi non a norma;
- richiedere agli alunni l'assoluto rispetto delle regole di comportamento.
- Segnalare al dirigente scolastico la necessità di misure specifiche collegate alla accertata disabilità degli studenti;
- durante l'uscita da scuola, far disporre gli alunni nello stesso ordine previsto per l'evacuazione dell'edificio in caso di pericolo. Si ricorda che, durante gli spostamenti con la scolaresca, i docenti seguono la classe e non la precedono;
- durante l'attività didattica gli zaini devono essere lasciati in luogo idoneo in modo da non costituire intralcio in caso di evacuazione rapida dell'edificio scolastico.

Il collaboratore scolastico deve:

- svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza dei docenti;
- tenere chiuse e controllate le uscite;
- controllare la stabilità degli arredi;
- tenere chiuso l'armadietto del primo soccorso;
- custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non accessibile agli alunni;
- pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici;
- tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l'apposito segnale in caso di pavimento bagnato;
- non lasciare incustodito il carrello per le pulizie;
- non collegare alle prese di corrente elettrica elettrodomestici, né sovraccaricare le prese multiple.

Divieto di fumo

È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all'interno degli edifici scolastici e negli spazi di pertinenza (cortili esterni). Eventuali infrazioni rilevate dovranno essere immediatamente comunicate agli addetti antifumo di plesso in qualità di preposti all'applicazione del divieto, con i compiti di vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, vigilare sull'osservanza del divieto, contestando le infrazioni. Tutto il personale è tenuto al controllo sul divieto di fumo.

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Stefanelli

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell'art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93)